



COMUNE DI ARCORE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Assessorato ai Servizi Sociali
Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - AREA SOCIALE ED EDUCATIVA**

Sommario

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.....	2
ART. 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI	2
ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO.....	2
ART. 4 - TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	3
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
ART. 6 - TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	4
ART. 8 - MODALITA' DI CONCESSIONE.....	4
ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE.....	5
ART. 10 - SPESE AMMISSIBILI.....	5
ART. 11 – CASI DI ESCLUSIONE.....	5
ART. 12 - PIANO DEI CONTRIBUTI.....	6
ARTICOLO 13 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO	6
ART. 14 - REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	6
ARTICOLO 15 - CONTROLLI	7
ARTICOLO 16 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI	7
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	7

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, che svolgono attività di interesse generale in ambito sociale ed educativo. La finalità è di garantire equità e trasparenza all'azione amministrativa e ottimizzare l'impiego delle risorse, economiche e materiali, destinate ad azioni, progetti e interventi a favore della popolazione e alla promozione del benessere della comunità locale e della vita cittadina.

L'Amministrazione comunale, infatti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia e nei limiti delle risorse previste in bilancio, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno sociale e civile, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo sociale, educativo e di partecipazione di cui allo Statuto del Comune.

Le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento hanno come principali riferimenti normativi:

- la Costituzione Italiana, in particolare l'Art. 118 il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*.
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, Art. 12 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000
- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"
- il D. lgs. 117/2017 "Codice del terzo Settore"

ART. 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Arcore determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari, nonché per la concessione temporanea di spazi e attrezzature di proprietà comunale, per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative e progetti rientranti nei settori d'intervento individuati al seguente Art. 3.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- contributi legati a convenzioni;
- contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e al Piano dei Servizi Scolastici per il diritto allo studio;
- altri contributi e benefici regolamentati da apposite deliberazioni del Consiglio Comunale quali, i contributi per la promozione di attività sportive e culturali.

Sono altresì escluse attività, iniziative e progetti aventi fine di lucro, sviluppate con attività commerciali o d'impresa; sono altresì escluse le richieste per attività, iniziative e progetti che già beneficiano di contributi comunali erogati tramite bando o da regolamento.

ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili, l'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività, le iniziative e i progetti di interesse generale nei seguenti settori di intervento:

- a) i minori, le loro famiglie e il mondo della scuola, con riferimento ad attività aventi carattere educativo, socializzante e/o di prevenzione di forme di disagio e di bullismo (non rientranti nel PTOF);
- b) il sostegno, la tutela, la promozione della salute psicofisica e la prevenzione dell'isolamento sociale di persone anziane e/o con disabilità;
- c) l'integrazione multiculturale, il superamento dell'emarginazione e la diffusione di una cultura di pace e tolleranza fra i popoli;
- d) altre iniziative di interesse generale in ambito sociale, educativo e ricreativo.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ECONOMICO

L'Amministrazione comunale, sulla base del presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, può concedere:

1. **contributi economici ordinari:** destinati al parziale sostegno di attività, iniziative e progetti di utilità sociale e/o valenza educativa che si svolgono con apprezzabile regolarità nel corso dell'anno oppure a sostegno della gestione ordinaria delle attività rientranti nei fini statutarie del richiedente;
2. **contributi economici straordinari:** finalizzati al parziale sostegno per la realizzazione di iniziative di particolare significato, rilievo e importanza per la vita cittadina aventi carattere di straordinarietà (ad esempio, la cui realizzazione sia prevista una volta in un anno e non abbia carattere di continuità, sebbene sia riproponibile annualmente).

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di concedere contributi e benefici straordinari, le cui domande pervengano in corso d'anno, qualora le attività per cui vengono richieste comportino un particolare beneficio a favore della comunità e siano motivate da eccezionalità.

3. **uso agevolato e temporaneo di spazi e attrezzature** di proprietà comunale, strettamente necessari alla realizzazione delle attività, delle iniziative e dei progetti di cui all'Art. 3 del presente regolamento. Tale concessione può essere gratuita o a titolo agevolato, in esclusiva o in condivisione con altre associazioni/enti, in base alla tipologia di attività e al beneficio derivante a favore della comunità locale dallo svolgimento delle attività medesime. L'uso agevolato di spazi e attrezzature non preclude la possibilità di richiedere contributi economici.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai suddetti benefici gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale (dal momento in cui tale registro sarà diventato operativo) come previsto dagli articoli 4 e 11 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), che svolgano la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80-83-105 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano:

- Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni riconosciute;
- Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie e Comunità pastorale operanti sul territorio comunale;
- altri Enti senza scopo di lucro che non hanno sede legale nel Comune di Arcore, non sono iscritti all'Albo ma realizzano una iniziativa, un'attività o un progetto (per cui viene richiesto il contributo straordinario o lo spazio comunale) nel territorio comunale a favore della comunità locale.

I soggetti di cui sopra non devono inoltre essere in situazione di insolvenza nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici:

- organizzazioni sindacali, partiti e gruppi politici;
- organismi che rappresentano categorie economiche;
- forme associative e organizzative di dipendenti pubblici;
- soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di contributi economici precedentemente concessi.

ART. 6 - TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il settore Servizi alla Persona procede annualmente, entro il mese di gennaio, alla redazione e alla pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato ad informare ed invitare i soggetti potenzialmente interessati a presentare richieste per l'erogazione di contributi e benefici economici, nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo Art. 8.

L'Avviso Pubblico viene pubblicato per almeno 20 giorni sul sito istituzionale del Comune ed eventualmente pubblicizzato con altri strumenti, ad esempio attraverso *e-mail* o pannello elettronico.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte delle Associazioni/Enti deve essere di 10 giorni di calendario dal termine di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale.

La domanda, presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito comunale, sottoscritta dal Legale Rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, deve pervenire corredata di:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo o di altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente, qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente;
- b) composizione degli organi sociali, qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
- c) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;
- d) per le richieste di contributi straordinari, anche da una relazione illustrativa delle iniziative, attività e progetti per cui si richiede il beneficio, compreso il piano economico dettagliato (entrate/uscite).

Nell'anno è possibile presentare una sola domanda di contributo ordinario e una sola di contributo straordinario, elevabile a due nel caso in cui non si presentasse domanda di contributo ordinario.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi viene graduata applicando i criteri elencati di seguito:

1. coerenza delle iniziative proposte con le politiche sociali ed educative dell'Amministrazione, secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà;
2. attività dell'Associazione/Ente sul territorio comunale, con proposte di particolare importanza per la cittadinanza e consolidate nel tessuto sociale;
3. capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori;
4. valore sociale della proposta, con particolare riferimento al mondo delle persone diversamente abili, anziane, della fragilità sociale e dell'integrazione;
5. valore educativo della proposta, con particolare riferimento al mondo dei minori, della scuola e delle famiglie;
6. capacità di fare rete e operare in sinergia tra associazioni/enti;
7. innovatività e originalità della proposta;
8. esperienza del soggetto proponente;
9. elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa;
10. capacità di spesa del richiedente e grado di autofinanziamento o cofinanziamento dell'attività/progetto (diverso dal contributo comunale).

I punteggi da assegnare a ciascun criterio sono contenuti nell'allegato al presente regolamento.

L'attribuzione del contributo è proporzionale ai punteggi ottenuti, nel seguente modo: l'ammontare complessivo del fondo a disposizione viene suddiviso per la somma dei punteggi totali ottenuti dalle singole associazioni/enti. La cifra ricavata, arrotondata per difetto all'unità, viene moltiplicata per il punteggio ottenuto da ciascuna associazione, con arrotondamento all'euro inferiore. Gli importi non possono comunque superare i limiti massimi erogabili stabiliti dall'allegato.

ART. 8 - MODALITA' DI CONCESSIONE

I contributi ordinari sono concessi sulla base di un procedimento valutativo, a seguito di apposito avviso pubblico. Nell'avviso sono indicati:

- l'importo complessivo stanziato ai fini dell'assegnazione dei contributi;

- il termine di presentazione delle domande;
- i criteri e le priorità, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali alla quantificazione dei contributi e all'elaborazione di eventuale graduatoria;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo.

La semplice presentazione della domanda non vincola in alcun modo il Comune ad erogare il contributo richiesto.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste sono valutate da un gruppo di lavoro appositamente nominato all'interno del settore Servizi alla Persona. Per la valutazione delle iniziative/attività/progetti, il gruppo ha la facoltà di avvalersi di un rappresentante dell'Associazione locale, individuato a rotazione tra quelli disponibili, al quale non spetta gettone di presenza o altra forma di compenso né di rimborso.

ART. 10 - SPESE AMMISSIBILI

Per i contributi ordinari, il calcolo viene effettuato considerando l'ultimo bilancio consuntivo approvato del richiedente.

Per i contributi straordinari: sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa/attività/progetto ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra le spese ammissibili:

- spese per acquisto di materiali di consumo indispensabili alla realizzazione della specifica iniziativa/attività/progetto;
- spese di pubblicità e promozione (volantini, manifesti, ecc.);
- spese di allestimento;
- spese di noli di sale, attrezzature e strumentazioni tecniche;
- spese per il servizio di pronto assistenza;
- spese per i diritti d'autore, nei casi previsti dalla legge (SIAE);
- oneri assicurativi per responsabilità civile verso terzi e per infortuni degli associati nei quali dovessero incorrere durante la realizzazione dell'iniziativa/attività/progetto;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa/attività/progetto, da dettagliare e specificare.

Eventuali spese di ospitalità e viaggio di esperti/relatori che intervengono nell'ambito di una iniziativa per la sua buona riuscita sono ammesse, in considerazione delle specifiche motivazioni, nella misura massima del 20% del contributo richiesto, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto.

Non sono invece ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza, omaggi e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) spese per l'acquisto di strumentazione;
- c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- d) valorizzazione economica del lavoro volontario.

È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività oggetto della domanda.

ART. 11 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'assegnazione di contributi e benefici le domande:

- presentate oltre il termine previsto dall'Avviso;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto proponente o presentate da soggetti non legittimati.

In caso di domanda incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 7 giorni lavorativi per provvedere alla sua integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato decada inutilmente.

ART. 12 - PIANO DEI CONTRIBUTI

Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta del Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi contenente:

- la graduatoria dei beneficiari, secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato alle richieste;
- gli importi dei contributi assegnati a ciascuno;
- l'elenco dei soggetti esclusi.

Qualora le richieste ammesse superino lo stanziamento economico, le assegnazioni verranno ridotte proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Il Funzionario Responsabile procederà quindi, con propria determinazione, ad assumere gli impegni di spesa per gli importi deliberati.

ARTICOLO 13 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Insieme alla concessione del contributo/beneficio, si intende concesso anche il patrocinio, che autorizza il beneficiario all'utilizzo dello stemma comunale. Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'attività/iniziativa/progetto.

I soggetti beneficiari di contributi possono richiedere, se necessario, l'erogazione di un acconto del 50 %. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.

Ai fini della liquidazione, i beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego tramite la presentazione di regolare documentazione firmata dal Legale Rappresentante, che se ne assume ogni responsabilità.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in questi casi:

- a) in caso di realizzazione parziale dell'iniziativa;
- b) qualora i costi effettivi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati,
- c) in caso di insufficiente rendicontazione delle spese

Il contributo non sarà liquidato:

- a) in caso di mancata realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo;
- b) qualora l'ammontare delle voci di entrata superi l'ammontare delle spese sostenute.

I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato deve essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

ART. 14 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa, fatta salva la causa di forza maggiore.

Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

ARTICOLO 16 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità relativa alla gestione dei soggetti che ricevono contributi ne' in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali;
2. La parte relativa alla concessione dei patrocinii del vigente regolamento resta in vigore;
3. Per un utilizzo più efficace delle risorse e al fine di facilitare l'accesso ai contributi da parte dei soggetti che presentano i requisiti richiesti, si stabilisce che la domanda di contributo debba essere presentata prima della realizzazione dell'iniziativa, salvo deroga per il 2019 in ragione delle tempistiche di approvazione degli atti per le iniziative svolte nel primo semestre del 2019, e che l'erogazione del contributo straordinario spettante sia disposta previa verifica della regolarità della rendicontazione e della documentazione allegata, relativa alle spese sostenute. Per il 2019 non verranno erogati contributi ordinari.